



Comune di Modena
Settore Politiche economiche e patrimoniali
Servizio Attività economico-commerciali
Ufficio Commercio su Aree Pubbliche
Telefono 059/2032541- Fax 059/2032060

Data 30.03.2009 Prot. n. PG 39793

OGGETTO: ORARI DI VENDITA DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

- Visti gli artt. 27 e seguenti del Decreto Lgs. 114/98, e richiamato in particolare l'art.28;
- Vista la Legge Regionale n.12/99 e la Deliberazione di Giunta Regionale n.1368 del 25.07.99;
- Visto l'art. 50 comma 7 del Dlgs. 18.08.2000 n. 267;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22.02.99 e successive modifiche;
- Vista la propria Disposizione del 29.11.02 prot. n. 156332, in materia di orari di vendita degli esercizi commerciali in sede fissa;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.05.08, relativa alle linee di indirizzo del piano tempi e orari della città;
- Viste le Ordinanze del Sindaco del 24.07.2000 prot. 101076, del 17.04.2003 prot. 55100, e del 22.01.2008 prot. PG 9053 in materia di orari di vendita di commercio su aree pubbliche;
- Ritenuto necessario apportare alcune modifiche alle predette ordinanze in materia di commercio su aree pubbliche per quanto riguarda gli orari di

vendita del mercato di Via Albinelli, modificando l'orario di vendita al fine di offrire ai consumatori un servizio maggiormente rispondente al cambiamento degli stili di vita e di consumo;

- Visto l'esito del sondaggio effettuato tra gli operatori del mercato di Via Albinelli;
- Ritenuto altresì necessario superare il divieto assoluto di esercizio dell'attività in determinate giornate festive in cui è vietata l'apertura dei negozi, in considerazione del fatto che i mercati e le fiere hanno spesso cadenza festiva e svolgono funzione complementare di servizio rispetto al commercio in sede fissa;
- Sentite le Organizzazioni locali dei Consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;
- Ritenuto necessario, per esigenze di chiarezza, riscrivere integralmente il testo della propria precedente ordinanza del 22.01.08 prot. 9053, completa delle modifiche sopra indicate;

DISPONE

L'attività di commercio su Aree Pubbliche dovrà rispettare gli orari di seguito riportati:

1) MERCATO AL MINUTO DI VIA ALBINELLI.

- **Mattino: dalle ore 06,30 alle ore 14,30;**
- **Pomeriggio (almeno sabato e prefestivi, escluso il periodo dal 1 giugno al 30 settembre): dalle ore 16,30 alle ore 19,00 nel periodo di ora solare e 16,30 alle ore 19,30 nel periodo di ora legale.**

Per periodi particolari (es. periodo natalizio, coincidente con il mese di Dicembre o altro) potranno essere adottati appositi provvedimenti.

2) MERCATO DEL LUNEDI'.

Titolari di posteggio:

- accesso all'area di mercato: **dalle ore 06,30 alle ore 08,00;**
- il posteggio deve essere occupato: **entro le ore 08,00;**
- i posteggi devono essere sgomberati e gli operatori devono uscire dall'area di mercato: **entro le ore 14,30;**
- inizio vendite: **alle ore 08,00;**
- termine vendite **alle ore 14,00,** con facoltà di cessazione alle 12,30.

Spuntisti:

- firma del ruolino di spunta: **entro le ore 08,00.**

E' vietato, sia per i titolari di posteggio che per gli spuntisti temporaneamente assegnatari, abbandonare il posteggio prima delle ore 12,30, salvo giustificati motivi. In occasione di mercati straordinari gli orari di vendita potranno essere modificati tramite apposita disposizione del Sindaco.

3) CHIOSCHI MERCATO DI PIAZZA XX SETTEMBRE.

- Apertura: **non prima delle ore 07,00;**
- Chiusura: **non oltre le ore 22,00.**

Nel periodo dell'ora legale la chiusura potrà essere posticipata fino alle ore 24,00. Nel rispetto dei limiti di cui sopra, l'Operatore può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura. I suddetti chioschi sono tenuti ad osservare la **chiusura obbligatoria** nelle giornate di domenica e di quelle festive e mezza giornata di chiusura a scelta in uno qualsiasi dei giorni feriali (fino alle ore 14,00 ovvero dalle ore 14,00). E' data facoltà di non osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale nel mese di Dicembre, nella settimana precedente la Pasqua, in tutte le settimane in cui vi siano giorni festivi oltre la domenica, e quando questa coincida con le ricorrenze di S. Valentino, festa della Donna, festa del Papà e festa della Mamma. E' data inoltre facoltà di non osservare la chiusura domenicale e festiva nel mese di dicembre, nonché nelle giornate di deroga all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, stabilite nell'apposito calendario annuale per gli esercizi di vendita in sede fissa del Centro Storico.

4) CHIOSCHI PERMANENTI CON ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

- Apertura: **non prima delle ore 06,00;**
- Chiusura: **non oltre le ore 01,00.**

Nelle giornate di venerdì e in quelle prefestive è possibile posticipare di un'ora l'orario di chiusura. Nel rispetto di tali limiti l'Operatore può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura, osservando comunque una fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore, anche frazionate.

In caso di accertata incompatibilità con lo svolgimento di altre attività, con il rispetto della quiete pubblica e dell'ordine pubblico, il Sindaco può ordinare che venga effettuato un orario inferiore a quello massimo di apertura.

I suddetti chioschi debbono osservare la **chiusura di un'intera giornata nel corso della settimana** (a libera scelta dell'Operatore), fatte salve le deroghe definite annualmente con apposita disposizione sindacale, concernente i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

5) CHIOSCHI PERMANENTI SENZA ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

- Apertura: **non prima delle ore 07,00;**
- Chiusura: **non oltre le ore 22,00.**

Nel periodo dell'ora legale e per i soli chioschi posti all'interno del Centro Storico, la chiusura potrà essere posticipata fino alle ore 24,00.

Nel rispetto dei limiti di cui sopra l'Operatore può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura, osservando comunque una fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore, anche frazionate. I suddetti chioschi sono tenuti ad osservare la **chiusura obbligatoria** nelle giornate domenicali e festive e mezza giornata di chiusura a scelta in uno qualsiasi dei giorni feriali (fino alle ore 14,00 ovvero dalle ore 14,00).

E' data facoltà di non osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale nel mese di dicembre, nella settimana precedente la Pasqua, in tutte le settimane in cui vi siano giorni festivi oltre la domenica e quando questa coincida con le ricorrenze di S.Valentino, festa della Donna, festa del Papà e festa della Mamma.

E' data inoltre facoltà di non osservare la chiusura domenicale e festiva nel mese di dicembre, nonché nelle giornate di deroga all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, stabilite nell'apposito calendario annuale per gli esercizi di vendita in sede fissa della rispettiva zona di appartenenza.

I chioschi specializzati per la vendita di: **piante e fiori, articoli da giardinaggio, gelati, pasticceria, generi di gastronomia e bevande (senza attività di somministrazione), libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale**, hanno facoltà di apertura domenicale e festiva. E' data inoltre facoltà di non osservare la mezza giornata di chiusura settimanale.

N.B.: per **chiosco specializzato** s'intende l'esercizio che vende in modo esclusivo e prevalente un certo tipo di merce. La prevalenza è determinata dal fatto che almeno il 75% degli incassi derivi dalla vendita dei prodotti oggetto della specializzazione.

6) Chioschi permanenti specializzati per la vendita di esche vive e articoli per la pesca.

- **Apertura:** non prima delle ore 05,00
- **Chiusura:** non oltre le ore 01,00

Nel rispetto dei limiti di cui sopra l'Operatore può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura, osservando comunque una fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore, anche frazionate.

I suddetti chioschi debbono osservare la **chiusura di un'intera giornata nel corso della settimana** (a libera scelta dell'Operatore).

7) Chioschi stagionali.

I suddetti chioschi hanno l'obbligo di rispettare gli stessi orari dei chioschi permanenti. Non hanno l'obbligo di osservare la giornata di chiusura settimanale (se attività di somministrazione), ne' la mezza giornata di chiusura a scelta in un giorno feriale (se attività senza somministrazione).

Tutti i chioschi debbono esporre, in modo ben visibile, il cartello indicante l'orario di attività ed il giorno di chiusura, rendendo nota al pubblico ogni eventuale variazione.

8) FIERA DI S. ANTONIO E S. GEMINIANO - 17 e 31 GENNAIO DI OGNI ANNO.

Per entrambe le giornate di fiera , dovranno essere rispettati i seguenti orari:

- accesso degli Operatori : dalle ore 06,30 alle ore 08,30
- inizio attività di vendita: alle ore 08.30
- fine attività di vendita: alle ore 20,00 (con facoltà di cessazione alle ore 19,00)
- sgombero dei posteggi entro le ore 22,00
- orario spunta: alle ore 08.30

9) MERCATO FIERA ANTIQUARIA - 4° SABATO E DOMENICA DEL MESE.

Per entrambe le giornate di sabato e domenica dovranno rispettarsi gli orari di seguito indicati:

- sabato: **apertura entro le ore 08.30 – chiusura ore 18,00;**
- domenica: **apertura entro le ore 10,00 – chiusura ore 18,00 nel periodo dell'ora solare, e ore 20,00 nel periodo dell'ora legale;**
- orario spunta: **alle ore 08.45 (solo nella giornata di sabato).**

Alle ore 23,00 di domenica l'area dovrà essere completamente sgombra.

10) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DI CONCERTI ED EVENTI.

L'attività di vendita è consentita dalle ore 08,00 alle ore 00,30, senza distinzione tra prodotti alimentari e non. Nel rispetto di tali limiti l'Operatore può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura, osservando comunque una fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore, anche frazionate.

11) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO.

Per l'attività di vendita effettuata dietro ottenimento di una concessione temporanea di suolo pubblico, sulle aree individuate con apposito atto deliberativo, è previsto il rispetto delle seguenti fasce orarie massime di attività:

- dalle ore 7.00 alle ore 24.00 per gli operatori che effettuano vendita di generi extralimentari ed alimentari senza somministrazione o consumo sul posto;
- dalle ore 6.00 alle ore 20.00 e dalle ore 20.00 alle ore 6.00 per gli operatori che effettuano vendita di generi alimentari con somministrazione o consumo sul posto.

Nel rispetto delle fasce orarie di cui sopra, e fatte salve le indicazioni contenute nell'apposita deliberazione per le rispettive aree, l'orario di attività è stabilito nell'autorizzazione all'occupazione di suolo, con l'osservanza di una fascia oraria minima di vendita non inferiore a 4 ore, anche frazionate.

Non c'è l'obbligo di osservare la giornata di chiusura festiva, ne' la mezza giornata di chiusura a scelta in un giorno feriale. Nell'autorizzazione all'occupazione di suolo il Dirigente, per motivi di pubblico interesse, potrà imporre prescrizioni d'orario particolari.

In caso di manifestazioni straordinarie disciplinate con appositi atti l'attività di vendita deve rispettare la seguente fascia oraria massima:

- dalle ore 7.00 alle ore 1.00 per gli operatori che effettuano vendita di generi extralimentari ed alimentari, con o senza somministrazione o consumo sul posto.

Sono fatte salve le limitazioni previste negli atti di riferimento.

12) COMMERCIO ITINERANTE.

Nelle aree appositamente destinate al commercio itinerante, come da apposita deliberazione di Giunta Comunale, fermo il rispetto della permanenza massima di ciascun operatore, l'attività di vendita può essere esercitata nella seguente fascia oraria massima:

- dalle ore 7.00 alle ore 24.00.

13) SANZIONI.

Il mancato rispetto dell'orario di attività è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'art. 29 c.2 del D.Lgs.114/98, oltre all'applicazione delle sanzioni accessorie previste nei specifici atti di regolamentazione. Il mancato rispetto delle altre norme di cui al presente atto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 77,00 a Euro 462,00.

La presente Ordinanza sarà:

- pubblicata all'Albo Pretorio per giorni quindici;
- resa nota mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Modena;

- trasmessa alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia di Stato;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, dalla data di pubblicazione, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale addì

p. IL SINDACO
L'Assessore alle Politiche Economiche

Stefano Prampolini

L'originale firmato è agli atti del Settore Politiche economiche e Patrimoniali.